

ALLEGATO 3F

Istruzioni per la comunicazione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni di compravendita delle azioni emesse dalle società emittenti e di quote di fondi chiusi ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati

1. Gli emittenti azioni ovvero le società di gestione di fondi chiusi le cui quote siano ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati comunicano le operazioni di compravendita aventi ad oggetto tali azioni o quote, nonché strumenti finanziari, anche derivati collegati, quotati o non quotati, da chiunque emessi, che consentono di acquistare, sottoscrivere o vendere le predette azioni o quote, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti:

a) effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate per proprio conto o per conto di altri soggetti appartenenti al gruppo al quale appartengono gli stessi emittenti;

b) effettuate per conto dei soggetti di cui alla lettera *a)* da soggetti da essi appositamente incaricati, con esclusione delle operazioni eseguite da intermediari autorizzati, al fine di sostenere la liquidità degli strumenti quotati in adempimento di specifiche disposizioni previste dalla disciplina dei mercati regolamentati.

2. Non sono comunicate, a norma del presente regolamento, le operazioni effettuate tra le società direttamente o indirettamente controllate dall'emittente.

3. I soggetti indicati al paragrafo 1, con riferimento alle operazioni previste dallo stesso paragrafo, inviano al pubblico comunicazioni contenenti le informazioni su base giornaliera previste dallo schema allegato alle presenti istruzioni. Per ciascuna azione, quota di fondo chiuso o strumento finanziario ad esse collegato deve essere inviata separata comunicazione. Per le operazioni effettuate da intermediari autorizzati appartenenti al gruppo, ovvero delegati da società appartenenti al gruppo stesso, a copertura di posizioni precedentemente assunte relativamente a contratti uniformi a termine sulle azioni o su strumenti finanziari collegati alle azioni od indici sulle azioni, è data separata indicazione secondo il citato schema.

4. La comunicazione contenente le operazioni effettuate in ciascun mese è trasmessa al pubblico entro i primi sette giorni lavorativi del mese successivo.

5. Le comunicazioni sono inviate al pubblico mediante trasmissione:

a) del citato schema nel formato Pdf testo, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I; e

b) del citato schema nel formato XML disponibile sul sito internet della Consob al meccanismo di stoccaggio autorizzato, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

6. Gli obblighi di comunicazione indicati al paragrafo 5, lettere a) e b) possono, in alternativa a quanto ivi previsto, essere adempiuti mediante utilizzo dello SDIR rispettando le modalità tecniche e il formato eventualmente previsti dallo stesso SDIR.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Fino alla data di inizio dell'attività dei meccanismi di stoccaggio, stabilita con il provvedimento di autorizzazione della Consob previsto dall'articolo 113-ter, comma 4, lettera b), del Testo unico, per la diffusione delle informazioni previste dall'articolo 87 non si applicano le modalità indicate nel paragrafo 5 e gli emittenti valori mobiliari rispettano l'articolo 65-bis mediante invio dell'Allegato 3F alla Consob, entro i primi tre giorni lavorativi del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, per mezzo del sistema di trasmissione basato su internet, le cui specifiche tecniche e i relativi codici di accesso sono consegnati dalla Consob agli emittenti azioni ovvero alle società di gestione di fondi chiusi le cui quote sono ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, secondo modalità indicate dalla stessa Consob.

Le informazioni contenute nelle comunicazioni sono rese note al pubblico dalla Consob mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro i primi dieci giorni lavorativi del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni.

Gli emittenti azioni ovvero le società di gestione di fondi chiusi comunicano alla Consob, entro quindici giorni dall'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni ovvero delle quote dei fondi da esse gestiti, il nominativo del referente per le comunicazioni a cui saranno attribuiti codici di accesso al sistema di trasmissione delle comunicazioni basato su internet. In tale caso la prima comunicazione alla Consob deve avvenire entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono stati consegnati le specifiche tecniche e i codici di accesso da parte della Consob e deve riferirsi all'operatività effettuata a partire dal giorno in cui è stata disposta l'ammissione alla negoziazione delle azioni o quote.